

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva»^{*} – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

^{*} La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

TOMMASO BONETTI

DANTE E IL 'REGIME AMMINISTRATIVO' DELL'*INFERNO**

Abstract: Il contributo, muovendo dalla topografia, dall'assetto strutturale e dalla proiezione funzionale dell'*Inferno* dantesco, mira a rileggerne i contorni al fine di iscriverlo in un ipotetico e immaginario regime, soggettivamente e oggettivamente, amministrativo; viene azzardata, in altri termini, una rappresentazione giusamministrativistica dell'*Inferno* dantesco, provando ad applicare alla dimensione infernale della *Commedia* alcuni dei principi, delle categorie e degli istituti del moderno diritto delle pubbliche amministrazioni. Pur scontando inevitabili forzature interpretative, comunque dichiarate fin dall'inizio, l'autore tenta così di offrire una chiave alternativa di lettura di un classico letterario, anche nell'ottica di trarne suggestioni e spunti di riflessioni utili finanche per il moderno studio del diritto amministrativo.

Parole chiave: *Inferno* dantesco, amministrazione infernale, organizzazione amministrativa, attività amministrativa, amministrazione di risultato.

The 'administrative organization' of Dante's *Inferno*. Starting from the topography, the structural order and the functional projection of Dante's *Inferno*, the essay aims to revise its outlines in order to inscribe it in a hypothetical and imaginary regime, subjectively and objectively, administrative; in other words, an administrative representation of Dante's *Inferno* is dared, trying to apply to the infernal dimension of the *Commedia* some of the principles, categories and institutions of modern public administration law. Despite the inevitable interpretative stretches, however declared from the beginning, the author attempts to offer an alternative key to the reading of a literary classic, also in order to draw suggestions and useful reflections even for the modern study of the Administrative Law.

Key words: Dante's *Inferno*, hell administration, administrative organization, administrative activity, result administration.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

Lo scritto costituisce il testo revisionato dell'intervento tenuto al Convegno *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, organizzato dalla sede di Ravenna del Dipartimento di Scienze Giuridiche nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 2021.

1. «Dante e il 'regime amministrativo' dell'*Inferno*»: una premessa

«Dante e il 'regime amministrativo' dell'*Inferno*» è un titolo che impone una precisazione preliminare.

Muovendo dalla topografia, dall'assetto strutturale e dalla proiezione funzionale dell'*Inferno* dantesco, infatti, nel proseguo si tenterà di rileggerne i contorni iscrivendoli in un ipotetico regime, soggettivamente e oggettivamente, amministrativo.

In prima battuta, di conseguenza, potrebbe apparire come una sorta di *divertissement*, più che una vera e propria indagine giuridicamente orientata.

Si azzarderà, in effetti, una rappresentazione giusamministrativistica dell'*Inferno* dantesco, provando in particolare ad applicare alla dimensione infernale della *Commedia* alcuni principi, categorie e istituti del moderno diritto delle pubbliche amministrazioni¹.

Le forzature decontestualizzanti e destoricizzanti saranno quindi innumerevoli e, al contempo, inevitabili; anche per questa ragione, quindi, il perimetro dell'indagine sarà limitato solamente all'*Inferno*, parendo invece temerario estenderlo anche al *Purgatorio* e soprattutto al *Paradiso*.

Invero, come si proverà ad evidenziare soprattutto nella parte finale dello scritto, da una siffatta rilettura dell'*Inferno* dantesco si trarranno suggestioni e spunti di riflessione utili forse anche per il moderno studio del diritto amministrativo, a ennesima riprova non solo della grandiosità, non essendovene evidentemente alcun bisogno, ma per certi versi anche della persistente vitalità dell'opera del Poeta².

¹ Per il testo della *Divina Commedia*, si cfr. *La Commedia secondo l'antica vulgata*, a cura di G. PETROCCHI, Le Lettere, Firenze, 1994.

² Gli studi sul rapporto tra Dante e il diritto non sono molti: di recente, però, si v. J. STEINBERG, *Dante and the Limits of the Law*, The University of Chicago Press, Chicago-London, 2013, trad. it. a cura di S. MENZINGER, *Dante e i confini del diritto*, Viella, Roma, 2016; sullo studio del diritto durante la vita di Dante, si legga invece il recente lavoro di A. PADOVANI, *L'insegnamento del diritto a Bologna nell'età di Dante*, il Mulino, Bologna, 2021.

2. L'Inferno dantesco a regime amministrativo

Punto di partenza dell'itinerario immaginato è l'idea per cui l'*Inferno* dantesco possa essere effettivamente ricostruito – tra le pieghe dei molteplici strati interpretativi che, del resto, l'accompagnano da secoli – anche in chiave amministrativa, offrendo persino, come si è in qualche modo già anticipato, un ben preciso modello di amministrazione.

Come noto, d'altronde, lo stesso Dante non era digiuno di amministrazione, anche se ovviamente il contesto medievale nel quale visse e operò non era, né poteva essere, quello di un sistema a diritto amministrativo³.

Come parimenti noto, inoltre, Dante fu anche uno straordinario studioso dei poteri 'pubblici', del relativo assetto e delle corrispondenti dinamiche istituzionali, come soprattutto il *De Monarchia* attesta nitidamente, ancorché su queste problematiche non ci si soffermerà nel proseguo⁴.

Il diritto amministrativo, ad ogni modo, ha una origine tutto sommato recente, avendo acquisito una configurazione autonoma essenzialmente alla fine del Settecento, formandosi all'interno degli ordinamenti giuridici generali che si erano affermati in Europa dopo i trattati di Vestfalia ovvero gli Stati⁵.

È altrettanto vero, però, che le pubbliche amministrazioni e il diritto amministrativo non sono coevi: vi è, infatti, una rilevante

³ Sull'ordine giuridico medievale, si legga P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, rist., Laterza, Roma-Bari, 2017.

⁴ A riprova dell'interesse che le riflessioni di Dante hanno suscitato nel corso del tempo, anche in una prospettiva giuridica, è sufficiente ricordare, del resto, l'opera giovanile di Hans Kelsen, *Die Staatslehre des Dantes Alighieri*, del 1905, oggetto della recente riedizione H. KELSEN, *Lo Stato in Dante*, Mimesis, Milano-Udine, 2017, con postfazione di T.E. FROSINI, p. 211 ss.

⁵ Sulla genesi del diritto amministrativo, in questa sede è sufficiente rimandare alla sintetica rappresentazione che ne offre G. DELLA CANANEA, *Genesi e sviluppo del diritto amministrativo*, in G. DELLA CANANEA, M. DUGATO, B. MARCHETTI, A. POLICE, M. RAMAJOLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 5 ss.

distanza tra il periodo in cui le amministrazioni si sono formate e la genesi del diritto amministrativo.

L'esistenza di apparati amministrativi nell'ambito di regni, imperi e repubbliche è invece ampiamente attestata da fonti risalenti, ad esempio in relazione al contrasto alle epidemie.

Per altro verso, poi, diversi studiosi dell'opera dantesca hanno sottolineato che la topografia e la stessa struttura dell'*Inferno* restituiscono una «visione perversa e surreale»⁶ di una città governata dalla «rigida giustizia», dell'epoca in cui Dante viveva⁷.

Le possibilità di identificare, comunque impervie, possibili similitudini con un moderno sistema amministrativo, in particolare a diritto amministrativo, finiscono però qui, iniziando invece il percorso precedentemente delineato.

3. *L'Inferno dantesco come amministrazione in senso oggettivo e soggettivo*

E non può che iniziare con una domanda: *l'Inferno* dantesco presenta caratteri tali da poter essere qualificato come una pubblica amministrazione⁸?

Ebbene, ad avviso di chi scrive, *l'Inferno* dantesco integra innanzitutto gli estremi di una amministrazione in senso soggettivo od organico; viene presentato, infatti, come un organismo articolato in un insieme di uffici e organi, tutti preposti allo svolgimento dei compiti e delle potestà funzionali al perseguimento delle finalità generali a cui l'ente infernale è istituzionalmente preposto.

È, però, amministrazione anche in senso oggettivo o funzionale, in quanto consta di una serie di attività e operazioni materiali, tra loro concatenate, preordinate al raggiungimento dei fini assegnati.

⁶ J. STEINBERG, *Dante e i confini del diritto*, cit.

⁷ *Inferno*, XXX, v. 70.

⁸ Sul concetto di amministrazione pubblica nell'ordinamento italiano, si legga M. CAMMELLI, *La pubblica amministrazione*, il Mulino, Bologna, 2014.

Fini che, per quanto la nozione di interesse pubblico in senso proprio sia tra quelle più complesse e sfuggenti dell'intero panorama giuspubblicistico, certamente corrispondono a interessi generali che il Legislatore (divino) ha puntualmente identificato, sussunto e predeterminato come altrettanti interessi pubblici primari da soddisfare, in armonia – potremmo dire – con il principio di legalità in funzione di indirizzo.

Il sistema infernale appare così interamente permeato, tanto sotto il profilo organizzativo quanto in relazione al regime delle attività svolte, anche dal principio di funzionalizzazione.

L'*Inferno* dantesco, cioè, esiste e opera per la cura non di interessi propri e individuali, bensì per il concreto perseguimento di fini pubblici, nel senso di prefissati «colà dove si puote ciò che si vuole», come in ben due circostanze, per legittimare il viaggio, risponde Virgilio a due solerti funzionari preoccupati da una situazione che appariva alle forme tradizionali di svolgimento delle funzioni, oltre che alla prassi del contesto amministrativo di riferimento⁹.

4. *L'organizzazione infernale*

Delle amministrazioni pubbliche presenta altresì anche alcuni tipici tratti organizzativi: appare, infatti, come un sistema coordinato di soggetti, risorse e mezzi approntati dall'ordinamento per il perseguimento dei fini assegnati e, dunque, come veicolo per lo stesso esercizio del potere¹⁰.

A differenza delle formazioni in cui l'organizzazione è per lo più rimessa all'iniziativa dei relativi componenti, come quelle private, l'organizzazione infernale è poi interamente disciplinata secondo un modello meccanicamente e rigidamente predefinito.

⁹ *Inferno*, III, vv. 94-96.

¹⁰ Sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche nell'ordinamento italiano, si v. M. DUGATO, *Organizzazione*, in G. DELLA CANANEA, M. DUGATO, B. MARCHETTI, A. POLICE, M. RAMAJOLI, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 165 ss.

Dispone, del resto, di una sede e di una serie di dotazioni infrastrutturali, realizzate secondo schemi di governo degli assetti territoriali che ricordano le zonizzazioni e le localizzazioni proprie del razionalismo pianificatorio della prima stagione del racconto urbanistico.

Insiste, infatti, in una dimensione che, per quanto trascendente, si sviluppa lungo la profonda cavità a forma di imbuto che, come noto, si apre sotto Gerusalemme e raggiunge il centro della Terra¹¹.

Una cavità nelle quale sono per l'appunto approntate opere infrastrutturali strumentali allo svolgimento dei propri compiti: si pensi, ad esempio, alla città di Dite con le torri e le mura arroventate¹², ma anche agli stessi fiumi infernali come lo Stige e il Flegetonte nonché alle selve e alle sabbie dei gironi del VII cerchio, alle porte dell'inferno e così via.

È, ancora, composto da nove cerchi. E, addirittura, l'ottavo cerchio, Malebolge, ha una struttura ancora più articolata, essendo composto da dieci fossati¹³.

Ogni cerchio potrebbe essere così assimilato a una sorta di dipartimento o direzione generale più o meno complessa a loro volta articolate, come nel caso di Malebolge, in più servizi o unità organizzative responsabili, tutte comunque differenziate in rapporto alle specifiche funzioni da svolgere nei limiti del corrispondente perimetro competenziale.

Tutte, cioè, singolarmente preordinate allo svolgimento dei compiti rientranti nell'ambito delle relative competenze, nel quadro più generale del regime delle attribuzioni proprie dell'amministrazione infernale.

¹¹ *Inferno*, XI, vv. 1-115.

¹² Dite è una città immaginaria che Dante colloca nel sesto cerchio. Quando Dante e Virgilio vi giungono, la città appare loro recintata da alte mura collegate da torri, e circondata dalla palude dello Stige: *Inferno*, XI, vv. 1-12.

¹³ *Inferno*, XVIII, vv. 1-18.

5. *Il personale*

L'amministrazione infernale è popolata, oltre che dai destinatari dell'azione amministrativa, ovvero i dannati, anche da un personale ampio e variegato: i custodi dell'*Inferno* dantesco.

Funzionari che hanno anch'essi un inquadramento differente e che svolgono mansioni diverse.

Si considerino innanzitutto le principali figure demoniache che sembrano in qualche modo assolvere a funzioni dirigenziali, come Caronte e Minosse, ma anche Gerione, Cerbero, Pluto, Flegiàs, il Minotauro, la «regina dell'eterno pianto» e così via.

A questa fascia dirigenziale rispondono poi una multiforme e amplissima schiera di addetti che appaiono legati da rapporti di servizio con le singole unità organizzative: i diavoli della città di Dite, i Centauri, le Furie e le «nere cagne», i diavoli delle Malebolge e i Giganti¹⁴.

Soprattutto il caso dei diavoli delle Malebolge è emblematico: sono, infatti, finalisticamente orientati a svolgere alcuni compiti predeterminati ovvero straziare i dannati con «gli unghioni, con i raffi o runcigli», di cui si servono all'occorrenza per «ficcarli dentro» o «tirarli fuori dalla pegola spessa»¹⁵.

Hanno anche una sorta di 'capo ufficio', un dirigente, al quale sono gerarchicamente subordinati: Malacoda, il quale sceglie di volta in volta gruppi di dieci di loro che, ancorché probabilmente non proprio quali responsabili del procedimento, invia a pattugliare lungo l'argine sinistro della bolgia, affinché non vi siano dannati «ad 'accaffare' fuor di pegola»¹⁶.

¹⁴ *Inferno*, XXXI, vv. 19-33.

¹⁵ *Inferno*, XXII, vv. 70-74; XXI, vv. 52-57; e XXII, vv. 34-36.

¹⁶ *Inferno*, XXI, v. 37 ss., vv. 67-71.

6. *L'attività dell'amministrazione infernale*

Nella prospettiva data, un altro importante interrogativo riguarda la tipologia e il regime delle attività svolte dall'amministrazione infernale: in altri termini, cosa 'fa' e quali sono il fondamento e la natura dei poteri esercitati dall'amministrazione infernale?

Innanzitutto, ed è forse più una constatazione che una considerazione, l'azione dei poteri infernali consta di attività e operazioni materiali che non si esauriscono solamente in una dimensione punitiva, per quanto evidentemente prevalente, tenuto sempre conto delle finalità istituzionali che deve perseguire, ma anche in accertamenti – più che in valutazioni – tecniche (è il caso, ad esempio, di Minosse) e in verifiche e controlli (in particolare, in ordine alla piena ed effettiva irrogazione delle sanzioni).

Non solo. Consta, inoltre, anche nella gestione diretta di determinati servizi, a partire dai trasferimenti e dal sistema della mobilità, come attestano le attività svolte da Caronte e Flegiàs, persino sperimentando, come nel caso di Anteo quasi al termine del viaggio di Dante e Virgilio¹⁷.

Tutte queste attività e operazioni trovano il proprio fondamento, poi, in un insieme di regole prefissate che ne tipizzano rigidamente i contorni.

Regole, cioè, che definiscono le ragioni, come si è visto, per il cui perseguimento il potere dovrà essere esercitato, i presupposti di fatto necessari per giustificarne l'esercizio e le condizioni alle quali l'esercizio di quel potere sarà subordinato¹⁸.

Come per le altre amministrazioni pubbliche, inoltre, in forza delle norme attributive del potere l'amministrazione infernale «non

¹⁷ *Inferno*, XXXI, vv. 112-145. Sull'atipicità nella organizzazione dei servizi pubblici locali, si legga G. PIPERATA, *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, Giuffrè, Milano, 2005.

¹⁸ Su questi profili la bibliografia è ovviamente sterminata, ci si limita quindi a rimandare a A. POLICE, *La legge, il potere amministrativo e le situazioni giuridiche soggettive*, in G. DELLA CANANEA, M. DUGATO, B. MARCHETTI, A. POLICE, M. RAMAJOLI, *Manuale di diritto amministrativo*, cit., p. 122 ss.

riceve una mera facoltà» di esercitare o meno il potere: «essendo infatti preordinato al perseguimento di un fine indicato dalla legge», anche per l'amministrazione infernale «l'esercizio del potere è doveroso», nel senso che deve essere sempre esercitato laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni normativamente dati¹⁹.

Infine, quanto alla natura del potere esercitato, pare trattarsi di un potere tendenzialmente vincolato e non discrezionale.

L'amministrazione infernale, in relazione alle singole fattispecie concrete, ha infatti essenzialmente il compito di verificare se ricorrano tutti i presupposti di fatto e tutte le condizioni al cui invero la norma attributiva del potere fa discendere il dovere per l'amministrazione di agire, con effetti anch'essi rigidamente predefiniti, segnatamente in forza della legge del contrappasso.

Un'attività, dunque, in cui in capo all'amministrazione infernale non sembra residuare alcun margine circa il libero apprezzamento del fatto o degli interessi coinvolti e in riferimento alla quale, pertanto, l'amministrazione è meccanicamente chiamata a verificare, in modo pedissequo, se – per l'appunto – ricorrono i presupposti e le condizioni previsti dalla legge²⁰.

Sempre in relazione al regime dell'attività, si potrebbe ulteriormente proseguire, soffermandosi ad esempio sulla situazione soggettiva dei dannati nei confronti del potere esercitato dall'amministrazione infernale, se di interesse legittimo oppositivo o pretensivo²¹, o ancora sul problema del potere sostitutivo, quale quello esercitato dal messo celeste di fronte alle porte della città di Dite, o su quello del formalismo di alcuni funzionari, come Caronte e Minosse, in contrasto all'approccio più sostanzialista di Virgilio che sarebbe interessante analizzare alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

¹⁹ A. POLICE, *La legge, il potere amministrativo e le situazioni giuridiche soggettive*, cit., p. 123.

²⁰ In generale, sulla discrezionalità amministrativa, è doveroso il rinvio a M.S. GIANNINI, *Il potere discrezionale della pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1939.

²¹ Sull'interesse legittimo, si legga F.G. SCOCA, *L'interesse legittimo. Storia e teoria*, Giappichelli, Torino, 2017.

ziali relativi all'applicazione dell'articolo 21-*octies*, comma 2, della legge sul procedimento²².

È bene invece fermarsi qui, riservandosi solamente una breve chiosa finale.

7. *Sull'amministrazione dell'Inferno dantesco: una chiosa finale*

Alla luce del percorso condotto, è infatti opportuno porsi due domande più generali: l'amministrazione dell'*Inferno* dantesco che tipo di *amministrazione* è? E quali caratteri complessivamente presenta?

Ebbene, ricorrendo ancora una volta alle categorie della moderna scienza del diritto amministrativo, pare potersi affermare che quella infernale è un'amministrazione dai tratti intimamente arcaici, ma allo stesso tempo, almeno per certi versi, fortemente innovativi, quasi contemporanei.

Arcaica perché, in un ideale raffronto con lo stato presente del sistema amministrativo italiano, sembra rispondere a un modello amministrativo ormai superato da molti e non secondari punti di vista.

È infatti un'amministrazione fortemente verticistica, in cui non vi è formalmente e sostanzialmente alcuna separazione tra politica e amministrazione; un'amministrazione, quindi, a struttura piramidale, improntata a logiche gerarchiche in senso stretto, tanto nelle

²² In proposito, nell'ambito della scienza del diritto amministrativo, si v. i contributi raccolti in *L'invalidità amministrativa*, a cura di V. CERULLI IRELLI, L. DE LUCIA, Giappichelli, Torino, 2009; si cfr. anche S. CIVITARESE MATTEUCCI, *La validità degli atti giuridici tra teoria e dogmatica. Alcune riflessioni a partire da due libri recenti*, in *Diritto pubblico*, 2015, p. 227 ss.; prima dell'introduzione dell'articolo 21-*octies* nel *corpus* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si leggano A. ROMANO TASSONE, *Tra diversità e devianza. Appunti sul concetto di invalidità*, in *Studi in onore di V. Ottaviano*, II, Giuffrè, Milano, 1993, p. 1117 ss.; A. POLICE, *L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi alla luce della distinzione tra vizi cd. formali e vizi sostanziali*, in *Diritto amministrativo*, 2003, p. 735 ss.

relazioni con gli amministrati, i dannati, quanto nelle stesse relazioni interne, come nel caso dei diavoli di Malebolge.

È, ancora, un'amministrazione gelosa custode delle proprie prerogative e impermeabile a qualsivoglia interazione con l'esterno, come attestano le difficili interlocuzioni tra Dante e Virgilio, da una parte, e i funzionari infernali, dall'altra parte; è, inoltre, un'amministrazione che opera in maniera tendenzialmente deprocedimentalizzata e certamente non secondo logiche collaborative.

È, infine, un'amministrazione ossessivamente formalistica e ripetitiva, nel senso di burocratica, esercitando un'attività autoritativa che si connota per l'esistenza di una posizione di supremazia speciale tra l'istituzione e il dannato, che tende ad assolutizzare il perseguimento degli interessi alla cui cura è preposta, quasi «ponendo sé stessa al centro del problema», e che risulta intrinsecamente permeata da un approccio e da una «cultura tecnocratica e amministrativa» della punizione²³.

È insomma un'amministrazione che, osando un ulteriore parallelismo con l'ordinamento italiano, sembra assimilabile alla modellistica delle amministrazioni pubbliche antecedenti alla grande stagione di riforme degli anni Novanta del secolo scorso²⁴.

Al contempo, però, è un'amministrazione che presenta alcuni tratti molto innovativi, per l'appunto quasi contemporanei²⁵.

È, infatti, un'amministrazione decisamente orientata al risultato; è, cioè, un'amministrazione la cui attività non è solo normati-

²³ Riprendendo, in relazione al sistema penitenziario, riflessioni di D. MELOSI, M. PAVARINI, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 1977, *passim*.

²⁴ Per un quadro storico degli itinerari evolutivi che hanno segnato l'amministrazione italiana, si legga G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, il Mulino, Bologna, 1996.

²⁵ Sulle tendenze recenti del sistema amministrativo italiano, si v. S. CASSESE, L. TORCHIA, *Diritto amministrativo. Una conversazione*, il Mulino, Bologna, 2014, *passim*; M. CAMMELLI, *Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme*, in *Diritto amministrativo*, 2016, p. 33 ss.; si v. anche i contributi in *La legge n. 241 del 1990, trent'anni dopo*, a cura di A. BARTOLINI, T. BONETTI, B. MARCHETTI, B.G. MATTARELLA, M. RAMAJOLI, Giappichelli, Torino, 2021.

vamente delineata, ma che appare in tutto e per tutto segnata da una immanente tensione verso il conseguimento del risultato legale stesso.

È, in altri termini, un'amministrazione costantemente preoccupata anche dell'idoneità del potere esercitato rispetto al conseguimento dei risultati legali che l'ordinamento gli ha assegnato ovvero la soddisfazione degli interessi pubblici primari²⁶.

Ciò che, a tacer d'altro, rende l'amministrazione infernale in linea con le traiettorie efficientistiche che, ormai da diverso tempo, permeano sempre di più i caratteri funzionali e strutturali anche dello stesso sistema amministrativo italiano, mettendo soprattutto in evidenza alcuni dei principali nodi problematici con cui, oggi come oggi, ci si sta confrontando²⁷.

Il che conferma una volta ancora, e non che ve ne fosse ovviamente bisogno, la bellezza e la straordinarietà della *Commedia*; d'altronde, per dirla invece con Italo Calvino, un «classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire».

E questo sembra poter valere anche per lo studio del diritto amministrativo.

²⁶ Sul concetto di amministrazione di risultato o per risultati, si v. S. CASSESE, *Che cosa vuol dire «amministrazione di risultati»*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2004, p. 941 ss.; si cfr. anche i contributi raccolti in *Principio di legalità e amministrazione di risultato*, a cura di M. IMMORDINO, A. POLICE, Giappichelli, Torino, 2004.

²⁷ Sulle traiettorie efficientistiche nell'ordinamento italiano, si v. R. URSI, *Le stagioni dell'efficienza. I paradigmi giuridici della buona amministrazione*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016; in una prospettiva più generale, si legga M. DUGATO, *I nuovi confini della patologia degli atti amministrativi*, in *Munus*, 2020, p. 13 ss.